



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA  
TERZA COMMISSIONE PERMANENTE - ATTIVITÀ SOCIALI, SANITARIE, CULTURALI E FORMATIVE

PROPOSTA DI LEGGE N. 242/9<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIANLUCA GALLO, RECANTE: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 2 MAGGIO 2001"

RELATORE: NAZZARENO SALERNO



PROPOSTA DI LEGGE N. 242/9<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE  
REGIONALE GIANLUCA GALLO, RECANTE:  
"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 2  
MAGGIO 2001"

---

**RELATORE: NAZZARENO SALERNO**

**IL DIRIGENTE**

**F.TO ANTONIO CORTELLARO**

**IL PRESIDENTE**

**F.TO NAZZARENO SALERNO**

TESTO LICENZIATO NELLA SEDUTA DEL 28.3. 2012 E TRASMESSO ALLA COMMISSIONE BILANCIO PER IL PARERE FINANZIARIO



PROPOSTA DI LEGGE N. 242/9<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIANLUCA GALLO, RECANTE: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 2 MAGGIO 2001"

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

## RELAZIONE

La legge regionale 2 maggio 2001, n. 16, concernente "Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo della persona", ha come obiettivo la valorizzazione della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali al fine di potenziare, con gli interventi economici previsti dalla legge stessa, il lavoro svolto a favore dei giovani attraverso percorsi mirati all'aggregazione di coloro che hanno problemi di emarginazione.

È indubbia la grande valenza di detta legge per i suoi contenuti e le finalità che si propone. Gli oratori parrocchiali, infatti, svolgono da sempre una rilevante funzione sociale, particolarmente per i giovani e gli adolescenti, supplendo, a volte, anche alla carenza di iniziative da parte delle istituzioni e riuscendo a realizzare positivi interventi atti a superare situazioni di emarginazione e devianza da parte di tanti minori.

Tuttavia, la citata legge n. 16, pur essendo valida nei principi ispiratori e nelle finalità che si propone, a distanza di oltre dieci anni dall'approvazione non ha trovato pratica attuazione.

Da un lato, infatti, la legge ha previsto pleorici e poco funzionali organismi di gestione, dall'altro il Consiglio Regionale con molto ritardo ha, all'epoca, nominato gli esperti del Comitato regionale consentendone la costituzione solo dopo tre anni dalla promulgazione della legge. Lo stesso Comitato anche dopo nominato, a causa della sua numerosa e variegata composizione, non è riuscito a svolgere le attività di propria competenza.

Pertanto, nonostante le parrocchie abbiano apprezzato la legge ed abbiano ogni anno prodotto numerose domande per ottenere i benefici previsti, nessun finanziamento è stato erogato ed i fondi stanziati nei bilanci dei vari esercizi, anche se poco consistenti, non sono stati erogati e sono sostanzialmente andati in economia. Invero i Comitati provinciali, pur con qualche ritardo, hanno svolto l'attività di competenza, ma le pratiche si sono poi impantanate presso il Comitato regionale. Occorre rilevare, altresì, che la legge in esame presenta oltre a quelli evidenziati, altri punti critici che ne pregiudicano il funzionamento.



PROPOSTA DI LEGGE N. 242/9<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIANLUCA GALLO, RECANTE: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 2 MAGGIO 2001"

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

Si pensi ad esempio alla previsione dell'articolo 1, comma 1, laddove si dispone che la funzione degli oratori, viene valorizzata attraverso la realizzazione di itinerari formativi "con la costruzione di ludoteche e centri ricreativi nel campo dello spettacolo, della musica e dell'attività sportiva" (lett. a)".

Nella fattispecie considerata lo spirito della legge è evidentemente quello di favorire le attività sociali e non quello di finanziare la creazione di strutture (anche se sono strumentali alla realizzazione delle attività) potendo gli enti ecclesiastici far ricorso ad altre forme di finanziamento previste dalla legislazione regionale per la costruzione, oppure per il riadattamento o la riqualificazione di strutture già esistenti.

D'altra parte, considerando l'esiguità degli stanziamenti che sono stati previsti nei bilanci dei vari esercizi successivi alla approvazione della legge, ci si può rendere conto come la finalità del legislatore regionale è stata quella di favorire lo svolgimento delle attività e non quello della costruzione di nuove strutture i cui costi sono senza dubbio rilevanti.

Anche le modificazioni ed integrazioni introdotte con l'art. 9 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 non hanno prodotto alcun effetto.

Pertanto, essendo sempre attuali le finalità della legge n. 16, si appalesa necessario apportare alcune modifiche in modo poter consentire di realizzare gli obiettivi del legislatore regionale.

Con l'articolo 1 viene modificata l'intestazione della legge regionale n. 16 del 2001.

Con l'articolo 2 viene modificato l'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 16 del 2001, nelle parti in cui fa riferimento al previgente Statuto regionale e si inseriscono i corretti richiami al nuovo Statuto regionale.

Con l'articolo 3 viene rivista l'organizzazione del Comitato regionale previsto dall'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2001.

Con gli articoli 4 e 5 vengono apportate modificazioni rispettivamente all'articolo 3 e all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2001, concernenti i finanziamenti necessari per il conseguimento degli obiettivi della legge. Altre piccole modificazioni vengono apportate per migliorare l'impianto della legge e per facilitarne l'applicazione.



PROPOSTA DI LEGGE N. 242/9^ DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIANLUCA GALLO, RECANTE: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 2 MAGGIO 2001"

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

### **Articolo 1**

#### **(Modifiche all'intestazione della legge regionale 2 maggio 2001, n. 16)**

1. Nell'intestazione della legge regionale 2 maggio 2001, n. 16, la parola "operatori" è sostituita con la parola "oratori".

### **Articolo 2**

#### **(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 16)**

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 16:

a) le parole "in attuazione dell'art. 56, lett. o), q), t), dello Statuto" sono sostituite con le parole "in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere f) e g) dello Statuto";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) con la concessione di finanziamenti per l'attività di ludoteche e centri ricreativi nel campo dello spettacolo, della musica e dell'attività sportiva;"

### **Articolo 3**

#### **(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 16)**

1. L'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Comitato regionale)

1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dall'articolo 1, la Regione Calabria istituisce un Comitato regionale con il compito sia di definire annualmente la programmazione e le priorità ed i settori di



PROPOSTA DI LEGGE N. 242/9<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIANLUCA GALLO, RECANTE: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 2 MAGGIO 2001"

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

interventi da finanziare nell'anno di riferimento, diversificandoli, ove occorra, per ambiti provinciali, sia di ripartire il fondo stanziato in bilancio per interventi ed ambiti provinciali.

2. Il Comitato regionale, che ha sede presso la Giunta regionale, è composto da:

- a) Assessore regionale ai servizi sociali che lo presiede;
- b) un rappresentante designato dalla Conferenza Episcopale Calabria;
- c) un rappresentante designato da ogni Diocesi Metropolitana;
- d) il dirigente del settore politiche sociali;
- e) il dirigente del settore sport e tempo libero.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario designato dal dirigente del settore politiche sociali.

3. Il Comitato elegge nel suo seno un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza od impedimento. Le sedute del Comitato regionale sono valide se sono presenti almeno metà dei componenti. Il Comitato disciplina con proprio regolamento interno le modalità di funzionamento con norme flessibili che garantiscano la speditezza dei lavori. Il dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali assicura ogni utile supporto al Comitato per assicurarne il funzionamento ed assume ogni utile iniziativa affinché si realizzino gli obiettivi previsti dalla presente legge.”

#### **Articolo 4**

##### **(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 16)**

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 16 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, sono finanziate le attività degli oratori parrocchiali, nonché gli acquisti per l'arredamento, le attrezzature, gli strumenti didattici necessari e l'eventuale adeguamento delle strutture.



PROPOSTA DI LEGGE N. 242/9<sup>A</sup> DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE GIANLUCA GALLO, RECANTE: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 2 MAGGIO 2001"

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

2. I finanziamenti in conto capitale di cui al comma precedente sono concessi nella misura massima del 60 per cento dell'investimento previsto e documentato e non possono superare l'importo di euro 30.000,00 per ogni parrocchia.

3. Il dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali, sulla base della programmazione, delle priorità e dei riparti approvati dal Comitato regionale di cui all'articolo 2, elabora un bando per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge. Il bando è approvato e pubblicato a cura del competente dirigente, previo parere del Comitato regionale, che deve esprimersi entro i successivi quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende favorevolmente espresso.

4. I finanziamenti, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, sono concessi alle parrocchie che presentano domanda nei termini e modalità previsti dal bando, previa verifica della regolarità della documentazione. Nella attribuzione dei finanziamenti è data priorità alle richieste presentate da parrocchie che non hanno beneficiato di contributi nell'anno precedente.”

## **Articolo 5**

### **(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 16)**

1. All'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole “l'anno 2001”, ripetuto due volte, sono sostituite con le parole “l'anno 2011”; le parole “lire 500.000.000” sono sostituite con le parole “euro 500.000,00”;
- b) al comma 2, le parole “per l'esercizio 2001” sono sostituite con le parole "per l'esercizio 2011”; le parole “lire 500.000.000” sono sostituite con le parole “euro 500.000,00”; la parola “operatori” è sostituita con la parola “oratori”.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.